



PROFESSIONISTI: NOTIZIE E NOVITÀ FISCALI 2012

Giacomo Picconeri*

L'analisi delle principali novità, fiscali e non, introdotte dalle ultime manovre governative. Si tratta in particolare dei decreti "semplificazioni" e "sviluppo" dei quali, in estrema sintesi, in queste pagine sono illustrati i punti salienti.

Come di consueto, la *mission* di questo articolo sta nel voler fornire una serie di informazioni utili al professionista per potersi muovere con la dovuta conoscenza nel complesso mondo degli adempimenti fiscali ed amministrativi.

Tanto più utile alla luce della particolarità di quest'anno che sta registrando un eccezionale numero di nuove disposizioni con lo scopo dichiarato di "sistemare i conti" e "rimettere in moto" l'economia del Paese.

I vari decreti succedutisi nel tempo hanno modificato e stanno modificando una molteplicità di norme in tutti i settori con notevoli ripercussioni sia sui nostri comportamenti fiscali che sulle nostre abitudini di vita (es. Limitazioni nella circolazione del contante).

Restando nei settori che più ci riguardano da vicino, in estrema sintesi per esigenze di spazio, vengono illustrate le novità più importanti e di maggiore interesse, riservandoci di tornare sui diversi argomenti per gli opportuni approfondimenti sui prossimi numeri della rivista. Ciò anche alla luce delle possibili modificazio-

ni che alcuni di essi potrebbero subire in virtù delle modifiche proposte in sede parlamentare.

In particolare, ulteriore spazio sarà dedicato sia alla Riforma del mercato del lavoro, legge 28 giugno 2012, n.92 (G.U. 3 luglio 2012, n.153), la cosiddetta "Legge Fornero" sia alla riforma delle professioni ed alle società tra professionisti alla luce del decreto di attuazione che è in corso di emanazione.

Si ricorda infine che sull'IMU è stato pubblicato un esaustivo articolo del geom. Fabio Colantoni su Geopunto n. 43/12.

I vari decreti succedutisi nel tempo hanno modificato e stanno modificando una molteplicità di norme in tutti i settori con notevoli ripercussioni sia sui nostri comportamenti fiscali che sulle nostre abitudini di vita.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.L. N.16/2012 - Convertito nella legge 26.04.2012, n. 44)

Nuovo termine per la comunicazione all'Agenzia delle lettere di intento ricevute

È stato modificato il termine per la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute dagli esportatori abituali.

La scadenza per l'invio telematico, quindi, non è più fissata entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento della lettera d'intento, bensì entro il più ampio termine della prima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) nella quale sono ricomprese le fatture emesse in regime di non imponibilità e riferite a forniture effettuate sulla base delle lettere d'intento ricevute.

Solo in caso di effettuazione dell'operazione (emissione della fattura non imponibile) da parte di un contribuente mensile nello stesso mese di ricezione della dichiarazione di intento, il nuovo termine si presenta sostanzialmente identico al precedente. In tutti gli altri casi, la nuova regola assegna molto più tempo al contribuente per l'esecuzione dell'adempimento telematico ed inoltre evita che il contribuente debba trasmettere "preventivamente" la lettera di intento prima di effettuare l'operazione.

Conseguentemente, se nessuna fattura viene emessa nei confronti del soggetto dal quale si è ricevuto la lettera d'intento, non vi sarà alcun obbligo di invio telematico della comunicazione.

Appalti: il committente risponde in solido anche per l'Iva non versata dall'appaltatore

Il decreto (comma 5-bis dell'art.2) modifica la previsione contenuta nel comma 28 dell'art.35 del D.L. n.223/06 in tema di responsabilità per l'appaltatore.

Nella nuova versione il citato comma 28, oltre a prevedere la responsabilità solidale dell'appaltatore

con il subappaltatore in caso di omissivo versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni, prevede una nuova responsabilità per il committente in relazione all'omissivo pagamento dell'Iva fatturata per gli appalti di opere o servizi.

Conseguentemente il committente una prestazione potrà essere chiamato fino a due anni dalla cessazione del contratto a rispondere in solido con l'appaltatore (ed a cascata, con ciascuno degli eventuali subappaltatori) per l'Iva, l'Irpef, l'Inps e l'Inail dovuti dall'appaltatore in relazione all'esecuzione dell'appalto.

L'unica possibilità per il committente di tenersi indenne da tale responsabilità è quella di dimostrare di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento. In che modo possa raggiungere tale risultato non è dato sapere anche se per i contributi si può ricorrere al DURC.

Per l'Iva e per le trattenute Irpef di fatto un tale controllo è quasi impossibile (si consideri un contribuente trimestrale che versa l'imposta mesi dopo la conclusione del contratto, oppure non la versa ma può fare il ravvedimento operoso!!).

Limite di importo per la Comunicazione Black List

Viene stabilita la soglia di € 500,00 per una singola prestazione di servizi entro la quale le operazioni rese a e ricevute da soggetti stabiliti in Paesi *Black List* non deve essere oggetto dell'apposita comunicazione all'Anagrafe tributaria (art.1 del D.L. n. 40/10).

Nuove soglie per i contribuenti "Semplificati"

Sono state elevate le soglie di fatturato per essere considerati contribuenti minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione. I recenti limiti di

€400.000 e €700.000 previsti, rispettivamente, per le prestazioni di servizi e per le altre attività diverse dalle prestazioni di servizi, vengono allineati a quelli previsti per poter accedere alla contabilità semplificata e per effettuare i versamenti con periodicità trimestrale.

Regime di contabilità semplificata: deduzione secondo la data di ricezione o per competenza per i corrispettivi periodici

Più che mai utile la modifica apportata dal comma 8 dell'art. 3 del citato decreto: viene nuovamente ulteriormente modificata la norma inserita nel c.d. *Decreto Sviluppo* al fine di prevedere la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi di importo non superiore ad € 1.000 e relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo due diverse modalità:

- ordinario criterio di competenza
- data di registrazione ai fini Iva dei relativi documenti fiscali.

La precedente disposizione modificata (D.L. n.70/11) che ancorava la deduzione alla data di registrazione ai fini Iva, infatti, si presentava come un "obbligo" per i contribuenti e quindi estremamente vincolante. Ora si potrà scegliere in relazione alla singola spesa quale regola applicare. La novità trova applicazione retroattivamente già dal periodo d'imposta 2011.

Nuovo limite alla compensazione dei crediti Iva

Dal 1° aprile 2012 è scattata l'ulteriore limitazione alla compensazione dei crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dalle denunce trimestrali (modello TR).

A seguito delle modifiche introdotte viene previsto l'abbassamento da € 10.000 ad € 5.000 della soglia oltre la quale la compensazione dei predetti crediti Iva è subordinata sia alla preventiva trasmissione telematica della dichiarazione annuale e/o delle denunce trimestrali sia all'obbligo di effettuare la

compensazione passando obbligatoriamente per i canali ufficiali dell'Agenzia (Entratel o Fisconline).

È prevista, infine, l'emanazione di un possibile decreto da parte dell'Agenzia della Entrate al fine di modificare i termini e le modalità dell'adempimento.

Non viene invece modificata la soglia entro la quale la compensazione dei crediti Iva derivanti da dichiarazione annuale può avvenire senza apposizione del visto di conformità, che rimane sempre fissata all'importo di €15.000.

Immobili non dichiarati in catasto: l'Agenzia del Territorio pubblica le rendite presunte

L'Agenzia del Territorio rende noto che, a partire dal 3 maggio 2012 e fino al 2 luglio 2012, sono stati pubblicati all'Albo pretorio dei Comuni gli atti relativi all'attribuzione delle rendite presunte a tutti gli immobili cosiddetti "fantasma", cioè a quelli che non sono stati dichiarati spontaneamente dai soggetti interessati. Nello stesso periodo, questi elenchi sono consultabili, oltre che presso i Comuni, anche presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. Sul sito *internet* dell'Agenzia è, inoltre, possibile consultare, per tutti i Comuni interessati, l'elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta. I soggetti interessati possono chiedere, con istanza in carta semplice, il riesame dell'avviso di accertamento, in sede di autotutela, nei seguenti casi:

- 1) errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato;
- 2) non accatastabilità dello stesso fabbricato;
- 3) avvenuta presentazione, precedentemente alla data di registrazione in atti della rendita presunta, della dichiarazione "Docfa" per l'accatastamento del fabbricato stesso.

La presentazione della richiesta di riesame non sospende il termine per la proposizione del ricorso.

Rateazione dei Ruoli di ammontare inferiore ai 20.000 Euro

La Direttiva di Equitalia n.7 del 1° marzo 2012 ha fornito le nuove indicazioni operative per presentare domande di rateazione delle somme iscritte a ruolo. In particolare è stata elevata da € 5.000 a € 20.000 la soglia di debito iscritto a ruolo fino alla quale la rateazione può essere concessa a fronte della presentazione di una semplice istanza motivata, senza dovere giustificare una situazione di obiettiva difficoltà economica da parte del contribuente. Per debiti superiori ad € 20.000 è, invece, ancora necessario rispettare il valore di riferimento dell'Indice di Liquidità attraverso il modello Isee.

Per le richieste di rateazione è possibile scaricare i moduli predisposti e verificare la documentazione necessaria al link:

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/prova/modulistica_prima_rateazione/

DECRETO SVILUPPO (D.L. N. 83/2012 convertito nella Legge 07.08.2012, n.134)

Ampliamento del Regime Contabile di "Cassa"

Tra le novità più importanti introdotte in materia fiscale vi è l'ampliamento della fascia di applicazione della c.d. "Liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa". La nuova disposizione prevede, appunto la facoltà per tutti i soggetti passivi che realizzano un volume di affari inferiore a 2 milioni di Euro di procedere alla liquidazione dell'Iva dovuta applicando il cosiddetto "criterio di cassa". In tal caso l'Iva diviene esigibile e quindi va corrisposta all'Erario, solo al momento dell'incasso dei relativi corrispetti-

vi. Ciò significa che questi soggetti debbono versare l'Iva relativa ad "ogni operazione attiva effettuata nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione..." non in relazione all'emissione della fattura ma solo ad avvenuto incasso della stessa.

Naturalmente nello stesso momento (cioè all'atto del pagamento) sorge l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.

Detta disposizione non risulta più applicabile trascorso un anno dalla data della fattura nel senso che oltre tale limite l'Iva deve essere comunque versata allo Stato anche se la fattura, per qualsiasi motivo, non risulti ancora incassata.

Sulle fatture emesse in applicazione di tali disposizioni dovrà essere apposta un'apposita specifica annotazione.

Il nuovo regime per una serie di motivi, anche pratici, potrà essere utilizzato, mediante opzione, con decorrenza dall'esercizio 2013.

Nuove Detrazioni per Risparmio Energetico e Ristrutturazione Immobili

Con la legge di conversione sono state apportate modifiche anche in tema di detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica prevedendo una proroga della detrazione del 55% su Irpef e Ires al 30 giugno 2013.

La presente disposizione si applica con effetto retroattivo per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Inoltre, sempre fino a tale data (30 giugno 2013), è stata aumentata la percentuale di detrazione riconosciuta ai fini Irpef ed Ires sulle opere di manutenzione e ristrutturazione di immobili che ora sale dal 36% al 50% prevedendo altresì anche il raddoppio del limite di spesa che passa dagli attuali € 48.000 ai nuovi € 96.000.

segue a p. 21

segue da p. 12

Poiché in questo caso la stessa non si applica retroattivamente né deriva che, ad oggi, si rende applicabile la seguente disciplina:

- per le spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012, la detrazione è del 36% fino ad un max di 48.000 Euro;
- per quelle sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione è stata elevata al 50% nel maggior importo limite di € 96.000,
- per quelle sostenute successivamente al 1° luglio 2013 si torna nuovamente al 36% nel vecchio limite di € 48.000.

Nuove Modifiche al Regime Iva sulla Cessione e Locazione di Immobili

Cessioni

Diventano imponibili Iva oltre alle cessioni di **abitazioni** effettuate da imprese costruttrici o che hanno eseguito interventi di ristrutturazione nel termine di 5 anni (e non più 4) dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, anche quelle effettuate decorso il quinquennio, previa opzione da parte del cedente, da esercitarsi nell'atto notarile.

Per le cessioni di **immobili strumentali per natura** da parte dell'impresa che li ha costruiti o ristrutturati, è prevista l'imponibilità in caso di cessione entro 5 anni (e non più 4) dall'ultimazione dei lavori e, decorso tale termine, anche successivamente, ma previa opzione da parte del cedente. Vengono pertanto eliminate le precedenti ipotesi di imponibilità obbligatoria riconducibili alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti con un pro-rata di deducibilità massima pari al 25% e nei confronti dei privati. Per effetto del nuovo regime di imponibilità Iva per le cessioni di immobili, viene modificato anche l'art.17, co.1, lett.a-bis) prevedendo l'applicabilità del meccanismo del *reverse charge* in tutti i casi, compreso quello degli immobili

abitativi, in cui il cedente abbia optato per l'imponibilità dell'operazione e l'acquirente sia un soggetto passivo Iva.

Locazioni

Viene riconosciuta la facoltà per le imprese costruttrici di optare per l'applicazione dell'Iva sulle locazioni di abitazioni da esse costruite o ristrutturate, anche tramite imprese appaltatrici. L'opzione può essere esercitata anche per gli immobili destinati ad alloggi sociali di cui al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2008 e di quelli strumentali per natura.

Per effetto delle modifiche apportate alla Tabella A, parte III, n.127-duodevicies) allegata al DPR n.633/72, le locazioni di immobili abitativi scontano l'aliquota ridotta pari al 10%.

Deducibilità di Crediti Inesigibili "di modesta entità"

La nuova legge modificando l'art. 101 del testo Unico delle Imposte dirette (Tuir) stabilisce nuove regole per la deducibilità delle perdite su crediti inserendo il nuovo concetto dei "crediti di modesta entità". In questi casi, infatti, viene stabilito che gli elementi certi e precisi previsti dalla norma per la deduzione dei crediti inesigibili sussistono in ogni caso per i crediti di modesta entità, che sono parametrati quantitativamente come segue:

- quando lo stesso è di importo non superiore a € 5.000, se l'impresa creditrice ha realizzato un fatturato non inferiore a 150 milioni di euro dal 2011;
- quando non è superiore a € 2.500, per tutte le altre imprese;
- e comunque sia trascorso almeno un periodo di sei mesi alla data di scadenza del pagamento convenuta.

Bonus Assunzione personale altamente qualificato

È stato introdotto, con decorrenza dal 26 giugno 2012, un contributo sotto forma di credito di imposta

per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.

L'agevolazione non ha limiti soggettivi in quanto spetta a tutte le imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico di appartenenza e dalle modalità di tenuta della contabilità. Il contributo compete a condizione che si proceda alla assunzione a tempo indeterminato di:

- personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso Università italiane o estere equipollenti;
- personale in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico/scientifiche quali, tra le altre, ingegneria, farmacia e fisica.

Il credito riconosciuto è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni, nel limite di € 200.000 annui per singola impresa. Limitatamente al personale in possesso di una laurea, il contributo spetta a condizione che venga impiegato nelle seguenti attività:

- a) lavori sperimentali o teorici, aventi quale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, svolti senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attivi-

tà destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.

Il credito d'imposta compete inoltre a condizione che:

- il numero di dipendenti, di fatto, aumenti per effetto di queste assunzioni;
- i posti di lavoro creati vengano mantenuti per almeno un triennio, ridotto a due anni per le Pmi;
- l'impresa beneficiaria, nei tre anni successivi al periodo d'imposta in cui ha fruito del contributo, non delocalizzi in un Paese non appartenente all'Unione Europea riducendo le attività produttive in Italia;
- non vengano accertate in via definitiva violazioni (non formali) di natura fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente con irrogazioni di sanzioni per importi superiori ad € 5.000 o violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

I controlli sull'effettiva spettanza del contributo vengono eseguiti sulla base di apposita documentazione contabile, da allegare al bilancio, certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal Collegio sindacale. Per le società non soggette alla revisione contabile o che non hanno un Collegio sindacale è comunque obbligatoria la certificazione da parte di un revisore.

Il credito d'imposta deve essere indicato nel modello dichiarativo del periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei periodi in cui viene utilizzato in compensazione. Per espressa previsione normativa la compensazione in oggetto non soggiace al limite annuale di utilizzo pari a € 250.000.

Il credito non concorre altresì alla formazione del risultato di esercizio e alla base imponibile Irap.

Istituzione di un Fondo per la crescita sostenibile

È stato istituito un fondo speciale la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" che è destina-

to al finanziamento di investimenti ad alto impatto sulla competitività soprattutto nei seguenti settori:

- a) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi;
- c) promozione della presenza internazionale delle imprese e attrazione di investimenti dall'estero.

Con appositi decreti del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi entro l'11 ottobre c.a. dovranno essere stabilite le regole applicative del fondo.

Ulteriore differimento del sistema di tracciabilità dei Rifiuti (Sistri)

La legge di conversione dispone che, al fine di procedere alle opportune verifiche amministrative e funzionali, l'entrata in vigore del Sistri viene sospesa fino al compimento delle verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013.

SRL a Capitale Ridotto (SrlCR)

È stata confermata l'introduzione di una ulteriore nuova forma di Srl sulla falsariga di quanto già previsto per le Srl semplificate di cui all'art. 2463-bis c.c., rispetto alla quale si differenzia nei seguenti presupposti:

- i soci possono essere solo persone fisiche (di età superiore e/o inferiore ai 35 anni alla data della costituzione);
- l'atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico, non è vincolato ad un modello standard, obbligatorio, come per la Ssrl quindi lo stesso è totalmente emendabile;
- la denominazione deve contenere l'indicazione che si tratta di Srl a capitale ridotto;

- l'amministrazione può essere affidata anche a persone fisiche non soci.

Si evidenzia che, contrariamente alla Srl semplificata, non sono previste agevolazioni per la costituzione ad eccezione che per il capitale minimo (€ 10.000 per le Srl normali) che non è necessario; lo stesso però deve essere versato per intero al momento della costituzione direttamente nelle mani dell'Amministratore.

ALTRE DISPOSIZIONI IN VIGORE, CHIARIMENTI E INTERPRETAZIONI

1 - SRL Semplificata (SRLS)

Congiuntamente alla introduzione della nuova forma di società a responsabilità limitata come sopra indicato (a capitale ridotto) sono stati emanati i regolamenti attuativi dell'altra forma di società a responsabilità limitata Semplificata che, per questo motivo, dal 29.08.2012 è divenuta pienamente operativa, cioè fattibile.

Questi i tratti caratteristici ed obblighi della stessa:

- a) tutti i soci devono essere persone fisiche con età inferiore ai 35 anni;
- b) le quote non sono cedibili se non ad altri soggetti aventi le medesime caratteristiche previste dalla legge (persone fisiche ed età < 35 anni);
- c) l'amministrazione deve essere assunta da uno o più soci;
- d) lo statuto deve essere quello standard previsto per legge e non è emendabile;
- e) il capitale può essere deliberato da un minimo di 1 € ad un massimo di 9.999 €.

Rispettando tali condizioni al notaio, che ha l'onere di verificarle, non compete alcun onorario per la costituzione (vanno pagate solo le tasse) ed il versamento dei decimi non deve essere effettuato in quanto è stato previsto il versamento in-

tegrale del capitale direttamente nelle mani dell'organo amministrativo.

2 - Il ravvedimento operoso non è valido se non sono versati tutti gli interessi

Non è valido il ravvedimento operoso se il contribuente sbaglia a versare gli interessi perché calcolati in maniera errata.

È quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n.14298 dell'8.8.2012.

Il caso è quello di un contribuente che aveva aderito al ravvedimento operoso a fronte di un omesso versamento di imposte, ma non aveva interamente versato gli interessi dovuti. Invocava, a proprio favore, il principio di leale collaborazione tra Fisco e contribuente di cui all'art.10 dello Statuto del contribuente, ma i Giudici hanno affermato che il ravvedimento operoso si realizza solo con il pagamento integrale della sanzione ridotta e degli interessi. L'applicazione delle disposizioni invocate dal contribuente è stata ritenuta, quindi, *"ultronea ed inconferente rispetto alla fattispecie in esame"*.

3 - Contributi Previdenziali dovuti anche sulle attività connesse alla professione

La Cassazione con la sentenza n.14684 del 29 agosto 2012 ha chiarito che il professionista è tenuto a versare alla propria Cassa di previdenza anche i contributi su redditi derivanti dall'esercizio di attività non "professionalmente tipiche", ma che presentino un nesso con l'attività professionale svolta. Nello specifico il caso in oggetto era quello di un ingegnere che svolgeva anche attività di consulente e di amministratore di una Srl. I giudici di legittimità hanno affermato che *"al fine di stabilire se i redditi prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previden-*

ziale di categoria, il concetto di "esercizio della professione" deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto delle specifiche competenze e delle cognizioni tecniche libero professionali".

I giudici hanno anche chiarito che tale interpretazione trova applicazione per tutte le categorie professionali.

4 - Compensazione dei Crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione

Si evidenzia che nel mese di luglio 2012 sono stati finalmente emanati i decreti di attuazione che prevedono la possibilità di compensare debiti per carichi pendenti iscritti a ruolo con crediti vantati verso la pubblica amministrazione. Il contribuente che vanta dei crediti verso la Pubblica Amministrazione (Regioni, Province, Comuni e ASL) mediante un'apposita certificazione dagli stessi rilasciata può utilizzarli in compensazione di eventuali debiti iscritti a ruolo c/o Equitalia. Il Decreto di attuazione prevede altresì la possibilità che detti crediti, sempre opportunamente certificati, possano essere oggetto di cessione e/o di anticipazione bancaria e/o verso società finanziarie. In questo caso, pertanto, gli stessi costituiscono una garanzia per i detti Istituti e consentono all'imprenditore lo smobilizzo di tali importi.

5 - Comunicazione dei beni sociali e dei finanziamenti effettuati dai soci

Dopo alcuni rinvii è in dirittura di arrivo un ulteriore nuovo adempimento previsto dalla Legge 138/2011 per tutte le società e per gli imprenditori individuali (sono esclusi gli Enti non commerciali ed i professionisti). Scade infatti il 15 ottobre 2012 il termine ultimo per l'invio telematico dell'elenco dei *"beni aziendali assegnati e/o utilizzati dai soci, familiari e/o dagli amministratori"* nonché dei finanziamenti dagli stessi (soci ed im-

prenditore) effettuati a favore della società/ditta.

Alla luce delle prime disposizioni applicative emanate (Circ. 24 del 15.06.2012), è stato chiarito che debbono essere censiti e comunicati all'Anagrafe tributaria gli estremi identificativi dei suddetti beni (tipo, targa e telaio per le auto; tipo e metratura per le barche; estremi catastali degli immobili, ecc.) ed indicato il soggetto che ne ha il godimento (parziale e/o totale). In detti casi, infatti, il costo del bene e quelli relativi all'utilizzo (assicurazione, bolli, manutenzione, ecc.) spesati in contabilità devono essere considerati indeducibili ed al socio deve essere imputato (e dallo stesso dichiarato) un reddito in natura da inserire nella propria dichiarazione (tra i redditi diversi) pari al valore normale degli stessi. Per quanto concerne la comunicazione dei finanziamenti dei soci effettuati ed in essere alla fine dell'esercizio 2011 la circolare Min. Finanze n.25/E del 15.06.2012 ha chiarito che vanno dichiarati sia quelli infruttiferi, cioè "a tasso zero" che quelli produttivi di interessi a favore dei soci stessi ed a carico della società. È stato altresì chiarito che vanno indicati anche quelli effettuati in esercizi precedenti e "chiusi" prima del 2011 in quanto o già rimborsati oppure, per es. utilizzati per la copertura di perdite di esercizio.

Come sempre la omessa denuncia comporterà l'applicazione delle relative sanzioni.

**Dottore commercialista
Revisore contabile*